REGOLAMENTO (CEE) N. 3058/75 DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 1975

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1059/69, (CEE) n. 1060/69, (CEE) n. 2682/72, (CEE) n. 2727/75, (CEE) n. 3330/74, (CEE) n. 765/68 e (CEE) n. 950/68 per quanto si riferisce alla classificazione nella tariffa doganale comune di alcune varietà di sorbite

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la sorbite figura tra le merci alle quali si applica il regime di scambi istituito dal regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1589/75 (3); che talune norme d'applicazione del suddetto regime all'importazione sono definite dal regolamento (CEE) n. 1060/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativo alla fissazione dei quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2067/71 (5);

considerando che il regime di scambi si applica all'esportazione della sorbite a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (6), nonché a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2623/75 (8);

considerando che talune norme d'applicazione del regime di scambi all'esportazione della sorbite sono definite dal regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo (9);

considerando che alla sorbite si applica il regime di cui al regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1862/74 (11);

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 (12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2658/74 (13), tratta della sorbite alla sottovoce 29.04 C III;

considerando che esistono in commercio varietà di sorbite contenenti altre sostanze in proporzione superiore al 20 % in peso rispetto alla sostanza anidra, ad esempio oligosaccaridi; che per motivi di tecnica tariffaria queste varietà di sorbite devono essere escluse dalla voce 29.04 della tariffa doganale comune e classificate alla voce 38.19;

considerando che il trasferimento di un prodotto da una voce della tariffa doganale comune all'altra per garantire una corretta applicazione della nomenclatura non può modificare il regime economico previsto per il suddetto prodotto;

considerando che, di conseguenza, è opportuno creare all'interno della voce 38.19 della tariffa doganale comune una sottovoce nella quale saranno classificate le suddette varietà di sorbite; che questa sottovoce dovrà comportare un regime economico identico a quello previsto per le suddivisioni della sottovoce 29.04 C III,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato del regolamento (CEE) n. 1059/69 e l'allegato I del regolamento (CEE) n. 765/68 sono completati dalla seguente sottovoce:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
38.19 T	Sorbite diversa dalla sorbite della sottovoce 29.04 C III

2. All'allegato I del regolamento (CEE) n. 765/68 « ex 38.19 T » è sostituito da « ex 38.19 U ».

(1) Parere espresso il 14 novembre 1975 (non ancora comparso sulla Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
(3) GU n. L 163 del 26. 6. 1975, pag. 9.
(4) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 7.
(5) GU n. L 219 del 29. 9. 1971, pag. 2.
(6) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(7) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(8) GU n. L 268 del 17. 10. 1975, pag. 1.
(9) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.
(10) GU n. L 143 del 18. 6. 1968, pag. 1.
(11) GU n. L 197 del 19. 7. 1974, pag. 4.
(12) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(13) GU n. L 295 del 1°. 11. 1974, pag. 1.

Articolo 2

All'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'allegato del regolamento (CEE) n. 3330/74 il testo della posizione 38.19 è sostituito dal testo seguente :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali) non denominati né compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove : Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche T. Sorbite diversa dalla sorbite della sottovoce 29.04 C III ex U. altri : — Prodotti del cracking della sorbite

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1060/69 è modificato come segue :

1. all'articolo 3, paragrafo 3, le parole « e la sorbite della sottovoce 29.04 C III » sono sostituite dalle parole « e la sorbite delle sottovoci 29.04 C III e 38.19 T » ;

2. l'allegato è completato dalla voce seguente :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Granturco (in kg)	Zucchero (in kg)
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove :		
	T. Sorbite diversa dalla sorbite della sottovoce 29.04 C III :		
	I. in soluzione acquosa :		
	a) contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	172	
	b) altra		90
	II. altra :		
	a) contenente mannite in proporzione inferiore o eguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	245	
	b) altra		128

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 2682/72 è modificato come segue :

1. all'allegato B, voce 38.19, le parole « ex T. altri » sono sostituite dalle parole « ex U. altri » ;

2. l'allegato C è completato dalla voce seguente :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Granturco (in kg)	Zucchero bianco (in kg)
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove :		
	T. Sorbite diversa dalla sorbite della sottovoce 29.04 C III :		
	I. in soluzione acquosa :		
	a) contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	172 (7)	
	b) altra :		
	— ottenuta con prodotti amilacei	152 (7)	
	— ottenuta con saccarosio		74 (7)
	II. altra :		
	a) contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	245	
	b) altra :		
	— ottenuta con prodotti amilacei	245	
	— ottenuta con saccarosio		106

3. l'allegato C, sottovoce 29.04 C III a) 1 è modificato nel modo seguente :

— nel testo danese le parole « Med indhold af mannitol på under 2 vægtprocent » sono sostituite dalle parole « Med indhold af mannitol på 2 vægtprocent og derunder » ;

— nel testo francese le parole « dans une proportion inférieure à 2 % » sono sostituire dalle parole « dans une proportion inférieure ou égale à 2 % » ;

— nel testo italiano le parole « in proporzione inferiore al 2 % in peso » sono sostituite dalle parole « in proporzione inferiore o uguale al 2 % in peso ».

Articolo 5

La tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 è modificata come segue :

1. dopo la sottovoce 38.19 S, inserire la seguente sottovoce :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi %	convenzionali %
38.19	T. Sorbite diversa dalla sorbite della sottovoce 29.04 C III :		
	I. in soluzione acquosa :		
	a) contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore di sorbite	12 + em	—
	b) altra	12 (a) + em	—
	II. altra :		
	a) contenente mannite in proporzione inferiore o eguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore di sorbite	12 + em	—
	b) altra	12 (a) + em	—

(a) Dazio sospeso al 9 % per una durata illimitata.

2. la sottovoce 38.19 T diventa 38.19 U.

Articolo 6

In tutti gli atti comunitari nei quali si fa riferimento alla sottovoce « 38.19 T. altri » della tariffa doganale comune, il riferimento deve intendersi fatto alla sottovoce « 38.19 U. altri ».

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. VISENTINI